

Pubblicato il 21/01/2021

N. 00475/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04096/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4096 del 2020, proposto da

AGOSTINO STELLATO detto STEVE, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Labriola, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

contro

REGIONE CAMPANIA, UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI e UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, non costituiti in giudizio;

nei confronti

MARIA LUIGIA IODICE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Papa e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli alla Via Melisurgo n. 15 presso lo studio del secondo difensore e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;

per l'annullamento

- a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli relative alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania per l'anno 2020, nella parte in cui per la Circostrizione Caserta ha proclamato eletta al Consiglio Regionale, con riguardo alla lista "Noi Campani con De Luca", la Sig.ra Maria Luigia Iodice anziché il ricorrente;
- b) del verbale dei risultati delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 15 ottobre 2020, nella parte in cui è lesivo degli interessi del ricorrente;
- c) di tutti i verbali relativi ai seggi in contestazione e delle relative tabelle di scrutinio, nonché di ogni alto atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali e le relative tabelle di scrutinio di tutte le sezioni elettorali del Comune di Marcianise, delle sezioni elettorali nn. 3, 4 e 6 del Comune di Portico, delle sezioni elettorali nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del Comune di Recale, della sezione elettorale del Comune di San Pietro Infine e delle sezioni elettorali nn. 17, 24 e 43 del Comune di Caserta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata;

Visto il ricorso incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2021 il dott. Carlo Dell'Olio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137/2020;

Premesso che:

- alle recenti consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania, svoltesi nel mese di settembre 2020, per la Circoscrizione Caserta è stata proclamata eletta al Consiglio Regionale, con riguardo alla lista "Noi Campani con De Luca", la Sig.ra Maria Luigia Iodice, che conseguiva 6780 voti a fronte delle 6628 preferenze ottenute dal candidato che seguiva in lista, Sig. Agostino Stellato (detto Steve);

Rilevato che:

- con il ricorso principale, il Sig. Stellato impugna l'atto di proclamazione degli eletti e gli altri atti inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali, tutti meglio in epigrafe individuati, adducendo, in via principale, che avrebbe dovuto essere preferito alla Sig.ra Iodice per l'indebita attribuzione a quest'ultima di svariate preferenze e per la mancata assegnazione alla sua persona di altre preferenze, nonché denunciando in via subordinata, a carico di alcuni verbali sezionali dei Comuni di Marcianise, Portico, Recale, San Pietro Infine e Caserta e a carico del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una serie di irregolarità inerenti al riepilogo dei voti di preferenza e dei voti di lista con riguardo alla lista "Noi Campani con De Luca", irregolarità capaci, a suo avviso, di compromettere la genuinità del voto e da rendere doveroso il rifacimento delle operazioni elettorali regionali nelle sezioni oggetto di contestazione;

- spiega ricorso incidentale la Sig.ra Iodice, con il quale lamenta la mancata attribuzione, in relazione a varie sezioni elettorali della Circoscrizione Caserta, di complessive 26 preferenze;

- occorre principiare, per ragioni di economia processuale, dallo scrutinio del ricorso principale, che si presenta complessivamente infondato nel merito, il che esime il Collegio dal procedere allo scrutinio delle eccezioni di rito formulate al riguardo dalla difesa della controinteressata Iodice;

Considerato, quanto al ricorso principale, che:

- le censure, dedotte in via principale, con cui viene reclamato un più favorevole conteggio dei voti idoneo a rinvigorire la posizione del ricorrente in modo da sopravanzare il numero di preferenze raggiunto dalla Iodice, sono così riassumibili: a) come risulta dai relativi verbali sezionali, alla Iodice vanno sottratti 159 voti indebitamente riconosciuti perché superiori ai voti di lista rispettivamente conseguiti dalla lista “Noi Campani con De Luca” nelle sezioni elettorali di Marcianise (si tratta di 2 voti per la sezione 2, 1 voto per la sezione 11, 3 voti per la sezione 13, 46 voti per la sezione 14 e 9 voti per la sezione 17) e di Recale (si tratta di 2 voti per la sezione 2, di 8 voti per la sezione 4 e di 24 voti per la sezione 5: in questi ultimi due casi il contrasto sussisterebbe con la “copia stralci rilasciati dal Comune”); b) alla Iodice vanno sottratti altri 75 voti che non trovano corrispondenza nei relativi verbali sezionali, i quali viceversa danno come risultato zero preferenze (si tratta di 32 voti per le sezioni 4 e 5 di Recale e di 1 voto per la sezione 17 di Caserta), o indicano un numero inferiore di preferenze (si tratta di 1 voto per la sezione 24 di Caserta); c) come è comprovato dai relativi verbali sezionali, al ricorrente devono essere assegnati ulteriori 12 voti per la sezione di San Pietro Infine e ulteriori 2 voti per la sezione 28 di Caserta; d) in tutte le sezioni elettorali di Marcianise, nelle sezioni 3, 4 e 6 di Portico, nelle sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 di Recale, nella sezione di San Pietro Infine e nelle sezioni 17, 24 e 43 di Caserta, i voti attribuiti al ricorrente non corrispondono “ai voti ascoltati dai rappresentanti di lista in sede di spoglio, così come chiamati dagli scrutatori nel corso delle medesime operazioni di spoglio; e) inoltre, va rilevato che numerosi voti di preferenza, espressi in favore del ricorrente nelle succitate sezioni, sono stati indebitamente

dichiarati nulli in sede di scrutinio: infatti, “è accaduto che in talune schede, l’elettore contrassegnasse con la croce la lista di appartenenza del ricorrente e scrivesse con chiarezza il nome di Agostino (o Steve) Stellato su casella di lista collegata al proprio candidato Presidente (De Luca) e l’elettore stesso avesse votato altro candidato presidente ed il Presidente di seggio ha assegnato il voto al Presidente e non anche al candidato consigliere, trattandosi di voti disgiunti, benché rientranti nella medesima scheda, o addirittura si è pervenuto all’annullamento della scheda (o del voto) medesimo. Inoltre, è accaduto che, in talune schede l’elettore contrassegnasse con croce il candidato Presidente, collegato con la lista di Stellato ed indicasse con chiarezza il nome di Stellato, contrassegnando nel contempo una diversa lista: anche in queste ipotesi <<erroneamente>> il voto non è stato assegnato al ricorrente o è stato addirittura annullato”;

- tutte le prefate doglianze non meritano condivisione per le seguenti ragioni: aa), bb) e cc): le prime tre censure vanno trattate congiuntamente e vanno tutte disattese. Innanzitutto, esse muovono dall’analisi di alcune incongruenze rilevate nel riepilogo dei voti di preferenza e di lista contenuto nei verbali di alcune sezioni elettorali, assumendo implicitamente l’erroneità dei voti consuntivati a favore sia della Iodice sia dello Stellato nel verbale dell’Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che hanno visto prevalere la prima sul secondo con 6780 voti contro 6628 e con un considerevole scarto di 152 voti. Ebbene, è notorio che tale ultimo verbale è redatto, a fini di verifica e controllo dei dati riportati nei verbali sezionali, essenzialmente sulla base delle tabelle di scrutinio e che, proprio in base a tali tabelle, l’Ufficio Centrale Circostrizionale può intervenire a correggere alcuni dati inesatti o incompleti contenuti nei verbali sezionali dando evidentemente precedenza, nel conteggio complessivo dei voti di preferenza e di lista conseguiti dai singoli candidati, alle risultanze delle tabelle di scrutinio in quanto maggiormente attendibili per la loro immediata afferenza alle operazioni di spoglio. Invero, è principio consolidato che in materia di operazioni

elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484; TAR Lazio Roma, Sez. II, 13 febbraio 2018 n. 1711; TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 novembre 2017 n. 5252). Parimenti, è invalso il principio secondo il quale l'ufficio elettorale centrale, avendo il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello ius corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni nel riepilogo dei dati delle votazioni, procedendo, anche (e proprio) sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni (cfr. per tutte TAR Calabria Reggio Calabria, Sez. I, 5 ottobre 2017 n. 863). Ebbene, il ricorrente non ha allegato né minimamente dimostrato, producendo validi principi di prova, che le lamentate discrasie inerenti ai voti di preferenza e di lista, come riepilogati nei contestati verbali sezionali, trovino corrispondenza nelle relative tabelle di scrutinio, sulla base delle quali sono stati evidentemente redatti i consuntivi delle votazioni riportati nel verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, che hanno visto prevalere la Iodice sullo Stellato con una differenza di ben 152 voti. Infatti, non è affatto da escludere che, proprio partendo dalle tabelle di scrutinio, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale abbia provveduto a raggugliare le discrepanze tra voti di preferenza e quelli di lista emergenti dai verbali sezionali, nonché a correggere il dato delle preferenze effettivamente spettanti allo Stellato nelle menzionate due sezioni dei Comuni di San Pietro Infine e di Caserta, così come potrebbe essere assolutamente plausibile che l'inesatta rappresentazione contenuta nei verbali sezionali abbia riguardato i voti di lista e non quelli di preferenza,

imponendo al predetto Ufficio di allineare la cifra dei primi a quella dei secondi e non viceversa, come invece preteso dal ricorrente. In definitiva, va detto che gli argomenti di parte ricorrente non riescono ad essere convincenti proprio perché manca il decisivo riscontro nelle corrispondenti tabelle di scrutinio. Ad ogni modo, è dirimente osservare che le tesi attoree sono sconfessate anche dal mancato superamento della prova di resistenza. Invero, proprio partendo dalla prospettazione formulata in gravame (si vedano i superiori punti a) e b)), i voti che andrebbero sottratti alla Iodice ammonterebbero, effettivamente, nel primo caso a 95 preferenze contro le reclamate 159 e nel secondo caso a 34 preferenze contro le pretese 75, il che conduce alla sommatoria di 129 voti complessivi (95 + 34). Orbene, sottraendo alle 6780 preferenze ottenute dalla Iodice tale quantità di voti si perviene alla cifra di 6651 voti (6780 – 129), che è comunque superiore ai 6642 voti in tesi conseguibili dallo Stellato, derivanti dalla sommatoria delle 6628 preferenze a questi attribuite con i 14 voti complessivi reclamati in aggiunta (si veda il superiore punto c)). Insomma, nella migliore delle ipotesi, la Iodice sopravanzerebbe comunque lo Stellato, il che rende viepiù privo di giuridica rilevanza il costruito attoreo sull'erroneo conteggio dei voti di preferenza riportato nei verbali sezionali. Va infatti applicato nella fattispecie il condiviso indirizzo secondo il quale, nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2014 n. 4241; TAR Sardegna, Sez. I, 28 aprile 2016 n. 374); dd) e ee): le ulteriori censure, volte a stigmatizzare la mancata attribuzione di voti allo Stellato nelle sezioni elettorali dei Comuni di Marcianise, Portico, Recale, San Pietro Infine e Caserta, non sono comunque idonee a dimostrare il superamento della prova di resistenza, in quanto

generiche – in gravame non è precisato il numero dei voti che non sarebbero stati riconosciuti nelle singole sezioni, né è chiarito il quantitativo di schede che sarebbero state non assegnate o eventualmente annullate e, soprattutto, non si fa menzione delle sezioni in cui sarebbero avvenuti tali ultimi asseriti inconvenienti – e prive di validi principi di prova, non risultando assistite da alcuna conferente dichiarazione sostitutiva di soggetti presenti alle operazioni di spoglio. In definitiva, anche le doglianze in commento vanno disattese per la loro evidente inammissibilità;

Considerato, sempre quanto al ricorso principale, che:

- nemmeno meritano adesione le rimanenti censure, formulate in via subordinata a carico di alcuni verbali sezionali dei Comuni di Marcianise, Portico, Recale, San Pietro Infine e Caserta e a carico del verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui si lamentano varie irregolarità inerenti al riepilogo dei voti di preferenza e dei voti di lista;
- con riguardo ai verbali sezionali, si deduce in sostanza che sarebbero rinvenibili negli stessi altre divergenze tra voti di preferenza e voti di lista, anche con riguardo ai voti conseguiti complessivamente nelle singole sezioni dai candidati di sesso femminile, con indebita eccedenza dei primi sui secondi (si vedano, per comodità di lettura, le pagine 6-11 e 16-18 del ricorso principale). Invece, con riguardo al verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale, si rimarca una discrasia tra il dato del totale dei voti di lista validi (per la lista “Noi Campani con De Luca”), riportato in detto verbale, ed il corrispondente dato emarginato nel prospetto “a pag. 4 della relazione sull'attribuzione dei seggi spettanti dell'Ing. Gerardo Troncone facente parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli”: in dettaglio, secondo il verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale i voti conseguiti dalla lista “Noi Campani con De Luca” per la

Circoscrizione Caserta ammonterebbero complessivamente a 34.352, mentre secondo la suddetta relazione si attesterebbero a 31.220;

- vale replicare, in via dirimente, quanto segue con riguardo ad entrambe le questioni sollevate: i) verbali sezionali: giova richiamare quanto già sopra esposto in ordine alla prevalenza delle tabelle di scrutinio sui verbali sezionali ai fini della ricostruzione dei dati consuntivi delle votazioni. Ad ogni modo, le prospettate irregolarità ed incongruenze nella compilazione dei verbali sezionali non sono in grado di infirmare l'esito delle operazioni elettorali, giacché non costituiscono prova sufficiente che nella specie sia stata alterata la volontà effettivamente espressa dal corpo elettorale. Va osservato, al riguardo, che nella materia elettorale sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2008 n. 2390; TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 31 luglio 2008 n. 722). Applicando tale principio, devono essere annoverate tra le irregolarità sostanziali delle operazioni di voto solo le carenze più macroscopiche, tra cui l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza, effettivamente accertata, tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016 n. 1067). Viceversa, rientrano tra le irregolarità non sostanziali e sono inidonee a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali anomalie come quelle

denunciate nella specie, ossia i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, etc., dal momento che la deduzione della omessa e/o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2390/2008 cit. e 13 maggio 2006 n. 3488; TAR Campania Napoli, Sez. II, 6 dicembre 2017 n. 5758; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 novembre 2016 n. 10812; TAR Puglia Bari, Sez. III, 5 febbraio 2010 n. 251; TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 17 ottobre 2003 n. 2094). Difatti, analizzando in dettaglio le irregolarità denunciate nella compilazione dei verbali sezionali, il Collegio osserva come esse siano imputabili a mere omissioni e/o errori materiali di trascrizione, tanto vero che sono state evidentemente repute irrilevanti dallo stesso Ufficio Centrale Circostrizionale ai fini della corretta attribuzione dei voti: si tratta, in definitiva, di semplici irregolarità formali, incapaci di per sé di dar conto dell'avvenuta compromissione della libertà di espressione di voto; ii) verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale: la denunciata discrasia con la relazione dell'Ing. Gerardo Troncone è giuridicamente irrilevante, dal momento che tale elaborato si configura, in verità, come perizia tecnica di parte commissionata da un candidato alle elezioni regionali della Campania, tale Francesco Cascone, per sottoporre a verifica la procedura seguita dell'Ufficio Centrale Regionale nell'assegnazione dei seggi alle singole liste. In base a quanto risulta dalle emergenze processuali, essa non fa parte della documentazione ufficiale dell'Ufficio Centrale Regionale, né potrebbe ragionevolmente esservi ricompresa, provenendo da un soggetto privato evidentemente interessato a contestare i risultati elettorali elaborati dal predetto Ufficio;

- ne discende che, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso principale deve essere rigettato per infondatezza;

Considerato, quanto al ricorso incidentale, che:

- l'esito negativo del ricorso principale non può non comportare l'inammissibilità di tale mezzo di gravame per palese carenza di interesse (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2006 n. 10460);

Ritenuto, in conclusione, che:

- ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso principale va respinto mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile;

- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021, tenutasi con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Antonella Lariccia, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO